



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n.

Delibera n. 1199/2024

Il Consiglio nella seduta del 10.09.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

considerato che in data 01/09/2024 il dott. **Pierluigi STOLFI** è cessato, per raggiunti limiti di età, dall'incarico di Presidente di Sezione nonché di Presidente f.f. della **Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Imperia**;

rilevato che presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia** non risulta più in servizio alcun componente con la carica di PS e che, pertanto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, occorre procedere alla sostituzione del dott. **STOLFI** mediante bando di interpello nazionale per l'applicazione di un PS da altra Corte, che assuma altresì le funzioni di Presidente di Corte, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

considerato che i tempi tecnici necessari allo svolgimento del bando per l'applicazione paralizzerebbero l'attività della Corte e che, nelle more, è necessario ricorrere alla procedura d'urgenza, utilizzata in altre analoghe situazioni, di delega al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** per effettuare apposito interpello tra i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado del proprio ambito, in subordine tra quelli della Corte diretta di secondo grado, per l'applicazione temporanea in via eccezionale, con proprio decreto, di un Presidente di sezione presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia**, fino al positivo esito dell'interpello nazionale per l'applicazione, indetto con la presente delibera. Nel caso in cui l'interpello da egli esperito andasse deserto, il Presidente procederà d'ufficio ad individuare il PS per l'applicazione temporanea occorrente, secondo le modalità previste per tale fattispecie dalla risoluzione organizzativa annuale, ossia partendo da quello con minore anzianità di servizio nella carica e, a parità, con minore età anagrafica;

vista la **risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015**, e s.m.i., con la quale vengono stabiliti i criteri per l'applicazione dei magistrati tributari presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.lgs. n.545/92;

DELIBERA

per quanto in motivazione:

- di delegare il **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** ad effettuare apposito interpello tra i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado del proprio ambito, in subordine tra quelli della Corte diretta di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

secondo grado, per l'applicazione temporanea in via eccezionale, con proprio decreto, di un Presidente di sezione presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia**, fino al positivo esito dell'interpello nazionale per l'applicazione, indetto con la presente delibera.

Il Presidente, nel caso in cui l'interpello da egli esperito andasse deserto, procederà d'ufficio ad individuare il PS per l'applicazione temporanea occorrente, secondo le modalità previste per tale fattispecie dalla risoluzione organizzativa annuale, ossia partendo da quello con minore anzianità di servizio nella carica e, a parità, con minore età anagrafica.

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per l'applicazione temporanea non **esclusiva di n. 1 PS presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- a) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;
- b) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- c) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocimento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, **con riferimento agli ultimi 12 mesi**, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;
- d) **la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpelli interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di **Giustizia Tributaria** di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva**, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le **Corti di Giustizia Tributaria**, viene **bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di

- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichi ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**

LA PRESIDENTE

Firmatario 1